



COMUNE DI LENOLA
PROVINCIA DI LATINA
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. 5428

ORDINANZA DEL SINDACO N° 19 DEL 17.06.2020

OGGETTO: ORDINANZA PER LA MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA E/O ABBATTIMENTO DI ALBERI PERICOLANTI O COMUNQUE INCOMBENTI SULLE PUBBLICHE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO che

- lungo le strade del territorio comunale aperte al pubblico transito, si riscontra spesso che la vegetazione situata ai lati della via pubblica su terreno privato, invade e rende difficoltosa la circolazione stradale impedendo in taluni casi la buona visibilità e la sicurezza del transito veicolare;
- il territorio comunale negli ultimi mesi è stato interessato da eccezionali fenomeni atmosferici caratterizzati da venti fortissimi che hanno danneggiato le alberature stradali causando situazioni di pericolo in diverse aree del territorio comunale lungo le strade pubbliche;

VISTA la richiesta dell'Astral SPA, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 4197 del 11.05.2020, con la quale la società chiede l'emissione di apposita Ordinanza sindacale per "abbattimento alberi pericolosi, eliminazione sterpaglie e ripulitura terreni confinanti con strade pubbliche – prevenzione incendi" in quanto, a seguito di sopralluoghi effettuati sul territorio comunale sono state riscontrate, all'interno della fascia di rispetto stradale a ridosso delle strade in concessione alla società stessa, le seguenti situazioni ricorrenti:

- alberature, radicate in aree incolte o boschive poste lungo il ciglio stradale, con pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede stradale;
- piante e alberature, radicate in giardini, o aree incolte o aree a bosco, con apparenti secchumi e marcescenza, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e potenzialmente suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- siepi che invadono la sede viaria e/o marciapiedi e i passaggi pedonali, di rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boschive;

CONSTATATA la presenza di molte piante ad alto fusto, radicate lungo il ciglio delle pubbliche strade presenti sul territorio di questo Comune, le quali risultano essere spesso ammalorate suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;

RITENUTO di far fronte a tali situazioni che rischiano di causare danni o incidenti a cose o persone e che pertanto si rende necessario emettere una ordinanza preventiva che obbliga tutti i proprietari terrieri a provvedere alla verifica della pericolosità e al conseguente taglio di rami degli alberi con particolare attenzione a quelli di alto fusto, presenti all'interno e sulle pertinenze esterne delle proprietà private, nonché alla messa in sicurezza dei fusti stessi, qualora fossero pericolanti, onde evitare danni a persone o a cose, se necessario anche con l'abbattimento dei medesimi;

DATO ATTO che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali o forti raffiche di vento cui sovente è interessato il territorio Comunale;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs 267/2000;

VISTI:

- gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs.30/04/1992 n.285 e e seguenti misure integrative, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri

e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;smi;

- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992 n.495 e s.m.i.;

- gli artt. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del codice civile;

- l'art.7 bis del D.Lgs. 267/000 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

A tutti i proprietari di piantagioni poste a dimora in terreni confinanti con strade regionali, provinciali, comunali e vicinali situati nel territorio del Comune di Lenola, nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade, come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada ed in conformità alle prescrizioni contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16/12/1992 n.495 e s.m.i.,abili, dovranno provvedere a:

1. tagliare la vegetazione, arbusti e sterpaglie cresciute nei terreni in prossimità delle strade e aree pubbliche;
2. potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
3. tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
4. verificare lo stato degli alberi che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade pubbliche, metterli in sicurezza, mediante taglio dei rami che possono in caso di caduta interferire con le infrastrutture e la viabilità, creando pericolo per la pubblica incolumità di persone o cose, avendo cura di conservarne l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove inevitabile, provvedere all'abbattimento dell'intera pianta;
5. rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
6. adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;

AVVERTE

L'inottemperanza a quanto prescritto dalla presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Nuovo Codice della Strada, D.Lgs.30/04/1992 n.285 e ss.mm.ii., fatte salve eventuali responsabilità penali.

DISPONE

- La pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- L'affissione della presente in tutti i luoghi pubblici;
- La comunicazione del presente provvedimento a:
 - Prefettura di Latina;
 - Commissariato di Polizia di Stato;
 - Compagnia della Guardia di Finanza;
 - Comando Stazione dei Carabinieri;
 - Carabinieri Forestali di Fondi;
 - Ufficio Tecnico per la individuazione degli alberi e delle situazioni ritenute pericolose di proprietà del Comune;
 - Polizia Locale per la verifica della osservanza della presente ordinanza;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Latina, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Lenola 17 giugno 2020



IL SINDACO

Fernando Magnifico

Fernando Magnifico